

COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 12/03/2013

Approvazione schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale.

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 19.15 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) QUARTUCCIO	VINCENZO
02) D'AMATO	GIUSEPPE
03) D'AMATO	SALVATORE
04) RIBAUDO	SALVATORE
05) MANCINO	CIRO
06) SCHIMMENTI	NICOLA
07) BATTAGLIA	GIUSEPPE
08) ROCCO	PIETRO
09) PERRONE	PEPPE
10) LO PINTO	FRANCESCO
11) CARDELLA	CIRO
12) SPINELLA MANCUSO	SALVATORE
13) VIVONA	ROSARIO
14) SIGNORELLI	CHIARA
15) PERNICE	VITO

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
12	3

Assume la Presidenza il Signor **Quartuccio Vincenzo**, nella qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Sono presenti 14 consiglieri, assenti 1 (D'Amato S.).

Il Presidente ricorda all'assemblea che in ordine al regolamento in trattazione rimangono da approvare gli artt. 5,8,10.

Il Consigliere Spinella Mancuso preliminarmente rileva che l'impianto presente dei deficit di utilizzo in quanto lo stesso è sprovvisto di idonee prese d'aria.

Il Consigliere Battaglia ricorda all'assemblea che il Sindaco nella precedente seduta ha ammesso che l'impianto oggetto del presente schema di convenzione presenta delle criticità.

Il Presidente chiede ai funzionari se l'impianto è stato oggetto di collaudo.

I funzionari dichiarano che l'opera ancora non è stata collaudata.

Il Consigliere Rocco ritiene che non è opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione prima che lo stesso sia oggetto di collaudo.

Il Consigliere Signorelli fa rilevare che può procedersi all'approvazione dello schema di convenzione a prescindere del collaudo dell'impianto medesimo.

Il Consigliere Pernice sottolinea che a prescindere dalle procedure del collaudo questa sera l'assemblea deve procedere all'approvazione dello schema di convenzione.

Il Presidente pone ai voti l'**art.5** dello schema di convenzione che con votazione unanime e palese viene approvato. Quindi introduce l'esame dell'art. 8 della convenzione. Il Presidente propone 5 minuti di sospensione.

Il Consiglio Comunale unanimemente approva.

Sono le ore 20,33.

I lavori riprendono alle ore 20,47.

Si procede all'appello, sono presenti 14 consiglieri, assenti 1 (D'Amato S.).

Il Presidente pone ai voti l'**art 8** dello schema di convenzione che con votazione unanime e palese viene approvato.

I consiglieri Schimmenti e Spinella Mancuso presentano un emendamento consistente nell'**art. 8 bis** che così recita : "In caso di inottemperanza o inosservanza delle obbligazioni o delle prescrizioni di cui alla presente convenzione, il Responsabile del Servizio provvederà a dare comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di sospensione fissando il termine stesso in giorni 30, entro i quali il concessionario potrà controdedurre o dimostrare l'eventuale soddisfacimento di quanto contestato".

Il Presidente pone ai voti l'**art 8 bis** dello schema di convenzione che con votazione unanime e palese viene approvato.

Quindi viene sottoposto al voto dell'assemblea l'**art.10** che con votazione unanime e palese viene approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta, come emendata, avente per oggetto "Approvazione schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale".

Con votazione unanime e palese proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.


DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto "Approvazione schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale".

Il Presidente propone il prelievo del punto 2 dell'o.dg. aggiuntivo avente per oggetto "Preso atto variazione sede C.O.C."

approvato e sottoscritto.


Il Presidente
Quartuccio Vincenzo



Consigliere anziano
D'Amato Giuseppe



Il Segretario Comunale
Macaluso Antonino



all'albo pretorio il
a il

Il Messo comunale

etario del Comune

CERTIFICA

forme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente
azione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
ere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

sente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 23 Novembre 2012

te: Assessore allo sport

nteressato:

Servizi sociali

Approvazione schema di Convenzione per la Gestione dell'Impianto sportivo Polivalente comunale

11. 2012

PARERI

1si della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~contrario~~ in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

M/2012

Il Responsabile del Servizio



1si del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~contrario~~ in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

M/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario



1si dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole* / ~~contrario~~ in ordine alla sola regolarità della proposta.

11-2012

Il Segretario Comunale



Approvazione schema di Convenzione per la Gestione dell'Impianto sportivo Polivalente comunale


L'assessore allo sport


Premesso:

- che il Comune di Marineo, è proprietario della struttura polivalente comunale in atto in fase conclusiva di ristrutturazione e rifacimento dove sarà possibile praticare diverse discipline sportive (pallavolo, pallacanestro, tennis...
- che il Comune di Marineo intende:
 - promuovere e sviluppare le attività sportive di base, allo scopo di assicurare la loro fruizione al più ampio numero di cittadini per offrire occasioni di impegno del tempo libero utili individualmente e socialmente oltre che divertenti.
 - favorire la partecipazione dell'associazionismo alla gestione degli impianti pubblici sportivi attraverso una gestione aperta, funzionale ed economica delle attività praticate dai cittadini, in un rapporto proficuo con tutte le componenti organizzate operanti sul territorio.
 - avvalersi di un contributo qualificato e responsabile per il funzionamento ed il mantenimento degli impianti.
- che intende affidare direttamente la gestione e l'utilizzo dell'Impianto sportivo Polivalente comunale in quanto permangono ragioni di opportunità sociale che legittimano tale modalità di gestione ritenuta la più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo e alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- Vista l'allegato schema di Convenzione per la gestione della struttura in parola e ritenuto meritevole di approvazione;
- Visti il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; e il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Area socioculturale e Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.;

Propone .

Di approvare l'allegato schema di Convenzione per l'utilizzo dell'Impianto sportivo Polivalente comunale e dei servizi annessi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'assessore




COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE.

Premesso che gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa da esercitare anche a livello agonistico.

Che l'utilizzo degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive per la pratica di attività ricreative, sociali e sportive.

Preso atto che il Comune di Marineo è proprietario dell'impianto sportivo denominato "IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE" sito in via f. Bologna .

Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere alla concessione dell'impianto mediante stipula di una convenzione per la gestione con associazioni, cooperative ed Enti di promozione sportiva, operanti a Marineo da almeno tre anni, e scelti con modalità di gara che garantiscano la massima concorrenza e partecipazione degli aventi diritto.

Che tale soluzione appare, tra l'altro, l'unica perseguibile anche in considerazione della mancanza di personale dipendente idoneo a garantire la sorveglianza e il funzionamento dell'impianto.

Art. 1

Il Comune di Marineo con la presente convenzione concede in uso a e per essa al suo legale rappresentante la struttura sportiva comunale denominata "IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE".

L'affidamento per la gestione della struttura sportiva comunale denominata "IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE" dove sarà possibile pratica le seguenti discipline federali : Minibasket, pallavolo, badminton , tennis da tavolo, mini tennis, midi tennis, arti marziali, lotta libera e grecoromana, scherma, avverrà mediante presentazione di offerta, nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

Il canone annuo viene determinato in € 2.000,00 (duemila), e saranno prese in considerazione le offerte pari o superiori al corrispettivo come sopra determinato.

Nel caso di parità dell'offerta economica si procederà al sorteggio.

Il Concessionario dovrà corrispondere il canone in 2 (due) semestralità anticipate.

Art. 2

La Convenzione ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula della stessa.

Art. 3

Le tariffe (orarie) sono stabilite come segue per la durata della Convenzione per tutto riguarda le discipline pallavolo e Basket

Utilizzo DELL'IMPIANTO a squadre € 50,00 (cinquanta)

Per l'utilizzo individuale dell'impianto euro 5 .

Art. 4

Il Concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ai oggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe ^{stabilite} ~~stabilite~~ ^{stabilite}

Art. 5

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, dei servizi e delle aree di pertinenza. Per manutenzione ordinaria si intende quanto previsto dal codice civile per le locazioni

Art. 6

L'uso degli impianti, dei locali ed ogni accessorio o pertinenza si intende effettuato sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto concessionario.

Il legale rappresentante della società sportiva, che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori e/o utenti, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da società ospite.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a non gravare il Comune di Marineo di oneri per danni cagionati da persone - quali atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori, tesserati ed altri intervenuti - o cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni morali e materiali e da qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale che chiunque intenda promuovere.

Il legale rappresentante della società sportiva non può richiedere al Comune di Marineo risarcimenti per eventuali infortuni e sinistri occorsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva. ^{è obbligato}

Il concessionario ~~deve~~ ^{deve} stipulare idonea polizza assicurativa al fine di esonerare il Comune di Marineo da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone o cose comunque riconducibili all'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 7

Chi utilizza gli impianti è obbligato a comportarsi con la diligenza del "padre di famiglia" a tal fine dovrà provvedere al termine del periodo di utilizzo tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività. In particolare dovranno essere garantite in ogni momento che le vie di accesso

Gli spogliatoi annessi agli impianti sportivi dovranno essere lasciati in condizioni igieniche tali da consentirne la piena fruibilità dei successivi utilizzatori.

E' fatto obbligo di utilizzare calzature idonee in relazione alla tipologia del fondo mpo .

Il Comune potrà svolgere senza obbligo di preavviso attività di vigilanza e controllo in caso di accertata inosservanza degli obblighi connessi all'utilizzo dell'impianto potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8

La Giunta Municipale può revocare o sospendere la concessione dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione in qualunque momento ove sussistano o sopravvengano motivate ragioni di interesse pubblico. In tale ipotesi con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca o sospensione inviata dal servizio competente verrà fissato il termine del procedimento stesso viene fissato entro il limite massimo di trenta giorni dalla comunicazione predetta.

In caso di revoca sarà dovuto al concessionario il rimborso delle somme versate in proporzione al periodo di utilizzo ancora da fruire, salvo che la revoca non sia imputabile fatto del concessionario.

Art. 9

Il Concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico alla sicurezza ed alla gestione della struttura e dell'impianto con personale qualificato in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, nonché a predisporre il piano di sicurezza ai sensi del D.M. 18.4.1996. In capo al concessionario gravano gli adempimenti di cui al D.lvo 626/94 e successive modifiche.

Art. 10

Il Comune di Marineo provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria a richiesta scritta del concessionario che sarà valutata dall'ufficio tecnico comunale competente.

Resta inteso che l'esecuzione di interventi o lavori senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione comporta la revoca della presente convenzione.

Nessuna attrezzatura o bene mobile potrà essere distrutta o alterato senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 11

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile le tariffe e i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini possono rivolgersi per prenotare la struttura sia per la segnalazione di eventuali carenze.

Art. 12

Il comune di Marineo si riserva di utilizzare la struttura oggetto della presente

Nelle ore antimeridiane l'accesso alla struttura, durante il calendario scolastico, è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado di Marineo che intendano svolgere attività sportive. Resta a carico della scuola l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione degli utenti.

Art. 13

L'utilizzo a titolo gratuito della struttura per due giorni la settimana, da concordare con il concessionario, in orario diurno dalle 15,00 alle 17,00 è destinato agli Enti e alle società sportive operanti in Marineo che intendano svolgere corsi di avviamento nella pratica sportiva di giovani in età compresa da 7 a 10 anni e per attività paralimpica di seguito elencate : Minibasket, badminton, pallavolo, torball, goalball, tennis da tavolo, minitennis, midi-tennis, arti marziali-lotta libera greco romana, scherma. Resta a carico dell'utilizzatore l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione dei propri tesserati.

Art. 14

Il concessionario si obbliga a richiedere entro giorni 15 dalla firma della presente convenzione la volturazione delle utenze intestate al Comune a proprio nome.

Nel caso di stipula diretta del contratto da parte dell'ente gestore, il costo di allacciamento sarà detratto dal corrispettivo dovuto per il canone dell'anno di riferimento.

Art. 15

Le spese della registrazione della presente convenzione se in quanto dovute sono a carico del concessionario.

Art. 16

Alla presente convenzione vanno allegate le planimetrie della struttura e delle pertinenze ed il certificato di agibilità.

Art. 17

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.

PROPOSTA

n. 60

Del 23/11/12

AGGIORNATE

ART. 8 BIS (con scorrimento della validazione)

IN CASO DI INOTTEMPERANZA O INOSSERVANZA
DELLE OBBLIGAZIONI O
~~DELLE~~ PRESCRIZIONI DI CUI ALLA

PRESENTE CONVENZIONE IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROVVEDERÀ A DANNO
COMUNICAZIONE DI RILIEVO DEL PROCEDIMENTO
DI RVOCA

O DI SOSPENSIONE ~~DELLA~~ FIDUCIA

IL TERMINE STESSO IN GIORNI 30


ENTRO I QUALI IL CONTRATTARIO DEVE
CONTROBOLLARE O DIMOSTRARE L'EVENTUALE

SODDISFAZIONE DI QUANTO ENUNCIATO.

Prove temporaneamente

tecniche
fornite

12/11/12
10



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE. (approvato dal CC)

Premesso che gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa da esercitare anche a livello agonistico.

Che l'utilizzo degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive per la pratica di attività ricreative, sociali e sportive.

Preso atto che il Comune di Marineo è proprietario dell'impianto sportivo denominato "IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE" sito in via F. Bologna .

Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere alla concessione dell'impianto mediante stipula di una convenzione per la gestione con associazioni, cooperative ed Enti di promozione sportiva, operanti a Marineo da almeno tre anni, e scelti con modalità di gara che garantiscano la massima concorrenza e partecipazione degli aventi diritto.

Che tale soluzione appare, tra l'altro, l'unica perseguibile anche in considerazione della mancanza di personale dipendente idoneo a garantire la sorveglianza e il funzionamento dell'impianto.

Art. 1

Il Comune di Marineo con la presente convenzione concede in uso a e per essa al suo legale rappresentante la struttura sportiva comunale denominata *IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE*

L'affidamento per la gestione della struttura sportiva comunale denominata *IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE* dove sarà possibile pratica le seguenti discipline federali : Minibasket, pallavolo, badminton , tennis da tavolo, mini tennis, midi tennis, arti marziali, lotta libera e grecoromana, scherma, avverrà mediante presentazione di offerta, nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

Il canone annuo viene determinato in € 2.000,00 (duemila), e saranno prese in considerazione le offerte pari o superiori al corrispettivo come sopra determinato.

Nel caso di parità dell'offerta economica si procederà al sorteggio.

Il Concessionario dovrà corrispondere il canone in 2 (due) semestralità anticipate.

Art. 2

La Convenzione ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula della stessa.

Art. 3

Le tariffe massime per l'utilizzo dell'impianto, comprensivi dei servizi accessori (docce, ecc...) per tutta la durata della convenzione sono le seguenti:

- Per la disputa di partite di campionato a squadre € 60,00
- Allenamento a squadre per ogni ora € 30,00
- Utilizzo dell'impianto per sport individuali €5,00 per ogni persona

Art. 4

Il Concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe nei limiti stabiliti

Art. 5

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, dei servizi e delle aree di pertinenza. Per manutenzione ordinaria si intende quanto previsto dal codice civile per le locazioni

Art. 6

L'uso degli impianti, dei locali ed ogni accessorio o pertinenza si intende effettuato sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto concessionario.

Il legale rappresentante della società sportiva, che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori e/o utenti, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da società ospite.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a non gravare il Comune di Marineo di oneri per danni cagionati da persone - quali atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori, tesserati ed altri intervenuti - o cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni morali e materiali e da qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale che chiunque intenda promuovere.

Il legale rappresentante della società sportiva non può richiedere al Comune di Marineo risarcimenti per eventuali infortuni e sinistri occorsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il concessionario è obbligato stipulare idonea polizza assicurativa al fine di esonerare il Comune di Marineo da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone o cose comunque riconducibili all'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 7

Chi utilizza gli impianti è obbligato a comportarsi con la diligenza del "padre di famiglia" a tal fine dovrà provvedere al termine del periodo di utilizzo tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività. In particolare dovranno essere garantite in ogni momento che le vie di accesso dell'uscita dell'impianto siano sgombrere ed accessibili.

Gli spogliatoi annessi agli impianti sportivi dovranno essere lasciati in condizioni igieniche tali da consentirne la piena fruibilità dei successivi utilizzatori.

E' fatto obbligo di utilizzare calzature idonee in relazione alla tipologia del fondo campo .

Il Comune potrà svolgere senza obbligo di preavviso attività di vigilanza e controllo ed in caso di accertata inosservanza degli obblighi connessi all'utilizzo dell'impianto potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8

La Giunta Municipale può revocare o sospendere la concessione dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione in qualunque momento ove sussistano o sopravvengano motivate ragioni di interesse pubblico. In tale ipotesi con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca o sospensione inviata dal servizio proponente verrà fissato il termine del procedimento stesso entro il limite massimo di trenta giorni dalla comunicazione predetta.

In caso di revoca sarà dovuto al concessionario il rimborso delle somme versate in proporzione al periodo di utilizzo ancora da fruire, salvo che la revoca non sia imputabile a fatto del concessionario.

Art 8 bis

In caso di inottemperanza o inosservanza delle obbligazioni o delle prescrizioni di cui alla presente convenzione, il responsabile del servizio provvederà a darne comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di sospensione, fissando il termine stesso in giorni 30 entro i quali il concessionario potrà contro dedurre o dimostrare l'eventuale soddisfacimento di quanto contestato.

Art. 9

Il Concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico alla sicurezza ed alla gestione della struttura e dell'impianto con personale qualificato in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, nonché a predisporre il piano di sicurezza ai sensi del D.M. 18.4.1996. In capo al concessionario gravano gli adempimenti di cui al D.lvo 626/94 e successive modifiche.

Art. 10

Il Comune di Marineo provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria previa richiesta scritta del concessionario che sarà valutata dall'ufficio tecnico comunale competente.

Resta inteso che l'esecuzione di interventi o lavori senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione comporta la revoca della presente convenzione.

Nessuna attrezzatura o bene mobile potrà essere distrutta o alterato senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 11

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile le tariffe e i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini possono rivolgersi sia per prenotare la struttura sia per la segnalazione di eventuali carenze.

Art. 12

Il Comune di Marineo si riserva di utilizzare la struttura oggetto della presente convenzione per iniziative concertate preventivamente con il concessionario.

Nelle ore antimeridiane l'accesso alla struttura, durante il calendario scolastico, è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado di Marineo che intendano svolgere attività sportive. Resta a carico della scuola l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione degli utenti.

Art. 13

L'utilizzo a titolo gratuito della struttura per due giorni la settimana, da concordare con il concessionario, in orario diurno dalle 15,00 alle 17,00 è destinato agli Enti e alle società sportive operanti in Marineo che intendano svolgere corsi di avviamento nella pratica sportiva di giovani in età compresa da 7 a 13 anni e per attività paralimpica di seguito elencate : minibasket, badminton, pallavolo, torball, goalball, tennis da tavolo, minitennis, midi-tennis, arti marziali lotta libera greco romana, scherma. Resta a carico dell'utilizzatore l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione dei propri tesserati.

Art. 14

Il concessionario si obbliga a richiedere entro giorni 15 dalla firma della presente convenzione la volturazione delle utenze intestate al Comune a proprio nome.

Nel caso di stipula diretta del contratto da parte dell'ente gestore, il costo di allacciamento sarà detratto dal corrispettivo dovuto per il canone dell'anno di riferimento.

Art. 15

Le spese della registrazione della presente convenzione se in quanto dovute sono a carico del concessionario.

Art. 16

Alla presente convenzione vanno allegate le planimetrie della struttura e delle pertinenze ed il certificato di agibilità.

Art. 17

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.